



# RSPP



### Rassegna Stampa sulla Prevenzione e Protezione dai rischi e danni da lavoro

Newsletter mensile contenente materiali su temi ergonomici e di prevenzione dei rischi e danni da lavoro, oltre una rassegna stampa di materiali pubblicati sui maggiori siti dedicati alla materia.

#### **Consultazione e partecipazione: un dilemma per la rappresentanza sociale.**

Partecipazione è oggi tornata ad essere una parola chiave, in grado di spiegare molto della crisi di rappresentanza nella nostra società.

Diverse analisi del risultato delle elezioni italiane, ci indicano che ha vinto la voglia di partecipazione, dietro "il mandiamoli a casa tutti" c'è una contestazione al fare della politica un "mestiere", c'è la voglia di chi è stato sempre escluso dalla possibilità di "partecipare", di chi nel migliore dei casi è stato consultato (ma non ascoltato). Non può sfuggire a nessuno la differenza che esiste tra partecipare ed essere consultati, seppure sono due elementi molto importanti nel determinare il livello di democrazia di una società.

Su RSPP abbiamo sempre promosso la partecipazione anche come forma di intervento ergonomico, abbiamo affermato che: "non c'è prevenzione senza partecipazione" (n. 3/11), che "sicurezza è partecipazione" (n.18/12), abbiamo presentato il pensiero di Ivar Oddone e Gastone Marri nelle esperienze sindacali degli anni '60 (Rep. n. 20111105).

Forse è giunto il momento che, non solo chi si occupa di politica, ma per tutti i livelli di mediazione e rappresentanza sociale, si prenda la bandiera della partecipazione, si riscoprano e sviluppino nuove forme organizzative capaci di promuovere ed incentivare la partecipazione dei cittadini/lavoratori alla costruzione della società nella quale vogliamo vivere, che si garantisca un ricambio fisiologico a quelle funzioni che non possono essere considerate un "mestiere" a tempo indeterminato. Esperienze da recuperare, nella nostra recente storia sindacale e della prevenzione, ce ne sono,

occorre avere il coraggio di sceglierle a modello, di cambiare, prima che altri si impossessino definitivamente e con diritto di esclusiva di quella bandiera, per catalizzare lo scontento dei cittadini/lavoratori. Occorre aprire le finestre e far entrare aria nuova, occorre garantire un ricambio generazionale e di capacità, scalzare rendite di posizione, rompere le ingessature normative eccessive che spesso servono solo a mascherare i meccanismi di autoconservazione delle burocrazie: dobbiamo scegliere se la "rivoluzione" vogliamo farla o vogliamo subirla, in questo secondo caso quando arriverà ci troverà impreparati e potrà fare molti danni.

Leggiamo sul Manifesto, firmato da oltre 400 giuslavoristi e avvocati del lavoro europei (Rep. n. 20132711) "in alcuni paesi, un cambiamento di governo ha determinato rapide e radicali modifiche del diritto del lavoro, aggirando persino le pratiche di consultazione e partecipazione con le parti sociali, e in particolare con i sindacati". Se vogliamo che quel manifesto non sia solo la battaglia di un gruppo di intellettuali, se a fianco dell'accademia vogliamo che ci sia la "fabbrica", occorre che in Europa chi vuol rappresentare i lavoratori si dia una strategia e strumenti per sviluppare la democrazia diretta nei luoghi di lavoro.

Il Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro, attraverso questa newsletter ed il sito [www.rs-ergonomia.com](http://www.rs-ergonomia.com), continuerà ad affrontare questo tema, con la partecipazione di tutti i lettori ai quali chiediamo di aiutarci a raccogliere e produrre materiali sui modi e le forme per incentivare la partecipazione nelle organizzazioni. Aspettiamo il vostro contributo.



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

Da [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

[Rep. n. 20132701](#)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COSIDDETE «MORTI BIANCHE».** Pubblicata la relazione finale sull'attività svolta.

Da [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

[Rep. n. 20132702](#)

**Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria.** Conferenza Stato Regioni.

Da [olympus.uniurb.it](http://olympus.uniurb.it)

[Rep. n. 20132703](#)

Conferenza Unificata, Intesa 24 gennaio 2013: **Intesa sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (2/CU)**

Da [catalogo.uni.com](http://catalogo.uni.com)

[Rep. n. 20132704](#)

**UNI: Aziende di stampa industriale, prassi di riferimento.**

[Rep. n. 20132705](#)

**UNI: Prassi di riferimento per la sicurezza in edilizia**

[Rep. n. 20132706](#)

**UNI: Stabilimenti balneari, Riferimenti di Requisiti per la sicurezza**

Da [www.amblav.it](http://www.amblav.it)

[Rep. n. 20132707](#)

**ANMIL: I disturbi muscolo-scheletrici dei lavoratori nel commercio**

Da [europalavoro.lavoro.gov.it](http://europalavoro.lavoro.gov.it)

[Rep. n. 20132708](#)

**Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n.13** concernente: "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043). Pubblicato in G.U. n. 39 del 15/02/2013".

Da [olympus.uniurb.it](http://olympus.uniurb.it)

[Rep. n. 20132709](#)

**Il controllo collettivo sull'efficace attuazione del modello organizzativo diretto ad assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro.** Di Lorenzo Zoppoli (I Working Papers di Olympus, 18/2012)

[Rep. n. 20132710](#)

**Discipline vecchie e nuove in tema di rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.** Di Luciano Angelini I Working Papers di Olympus, 18/2012)

Da [www.etui.org](http://www.etui.org)

[Rep. n. 20132711](#)

**Manifesto di un gruppo di giuslavoristi e avvocati del lavoro europei.**



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

# NOTE E AVVERTENZE

a cura di Paolo Gentile



[RSPP sostiene La campagna «Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi»](#)

Proseguiamo la pubblicazione di documenti inviati dai ns. lettori, riguardanti il rapporto tra manutenzione e sicurezza, in preparazione del [Convegno on line](#), promosso dal Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro. I lettori sono invitati a partecipare inviando materiali per la pubblicazione a [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com). Il materiale pubblicato riferisce pareri e temi di cui è responsabile l'autore e non impegna la redazione.

## MANUTENZIONE E SICUREZZA BINOMIO INSCINDIBILE. CASO DI STUDIO DI UN BINARIO AV/AC IN GALLERIA di Giuseppe Venditti.

Negli ultimi decenni si è assistito ad uno sviluppo frenetico di tutta la Comunità Europea e ciò non poteva non investire anche il settore dei trasporti e in particolare quello ferroviario. In questo panorama si inserisce la cosiddetta Alta Velocità per il trasporto passeggeri garantendo tra i principali nodi una maggiore intercomunicabilità. Investire nell'Alta Velocità equivale a potenziare i collegamenti ferroviari tra i principali nodi Italiani e Europei garantendo all'utenza più confort, affidabilità e celerità negli spostamenti. In questa ottica le Ferrovie dello Stato puntano sulla costruzione, manutenzione e sviluppo di una rete ferroviaria ad Alta Velocità con la tecnologia più moderna garantendo la maggiore sicurezza e affidabilità nel sistema ferroviario Europeo.



Figura 1 – Rete Alta Velocità/Alta Capacità Italiana (RFI 2011)

Il progetto delle nuove linee AV/AC ha portato, in un territorio con conformazione orografica e idrogeologica particolare come l'Italia, ad affrontare e risolvere diverse problematiche di alto livello tecnico. A questi problemi si sono aggiunti, di notevole importanza, i processi autorizzativi.

### Tratto di linea in studio

All'interno del sistema Alta Velocità è stato preso in esame il tratto Firenze – Bologna, il quale rappresenta un'opera unica al mondo facente parte dell'Asse Ferroviario 1 della Rete ferroviaria convenzionale trans – europea TEN – T gestita da RFI. I primi cantieri per la costruzione della suddetta linea furono aperti nel 1996, mentre le operazioni di collaudo statico, posa dei binari e test di elettrificazione terminarono nel novembre 2008. Un dato molto interessante riguardo tale tratta è rappresentato dall'episodio in cui il 3 febbraio 2009, durante una delle corse prova, un treno ETR 500 ha stabilito il nuovo primato in Italia di un rotabile nazionale raggiungendo i 362 km/h. L'apertura al pubblico di tale tratta risale al 13 dicembre 2009. Della suddetta linea si è

analizzato il tratto della galleria Vaglia, su binario dispari, che si sviluppa dal km 24+158,13 (km 64+655) al km 5+954,13 (km 82+859). La galleria, la cui sezione tipo è rappresentata nella figura sottostante




Figura 2 – Sezione tipo galleria Vaglia linea Av/Ac Firenze – Bologna

ha una finestra denominata Carlone al km 19+511,13 (km 69+302), e da Ginori a Cardini, ha un cunicolo di servizio ed emergenza che si sviluppa per 9298 m, scavato con fresa ed un ramo di m 1349 scavato in tradizionale per un totale di m 10.647.




Figura 3 – Finestra, cunicolo di emergenza e imbocchi linea Av/Ac Firenze - Bologna

### Indagini svolte

Le indagini sulla condizione della rete ferroviaria, sono gestite da RFI mediante treni diagnostici o treni misure, quale il treno Archimede. Sono definiti treni misura in quanto servono a valutare scientificamente le condizioni delle varie componenti della rete e treni diagnostici perché sono in grado di elaborare la diagnosi puntuale dello stato di salute dell'infrastruttura. Con il treno Archimede si è in grado di effettuare una serie completa di misure tali da fornire tutte le informazioni sullo stato dell'infrastruttura ferroviaria.


### Raccolta dati

Dal punto di vista della manutenzione, e quindi della massima sicurezza della circolazione, le misure effettuate tramite il treno Archimede sono di particolare importanza.

Gli speciali algoritmi che sono alla base della diagnostica "predittiva" e sono correlati al rilevamento puntuale della progressiva chilometrica, sono applicati qui per verificare come le condizioni di stress o di usura di un componente in un determinato punto della linea tenderanno a evolversi, dettando in anticipo i tempi della manutenzione.


Dalle varie tipologie di dati rilevati dai treni diagnostici, organizzati secondo la progressiva chilometrica, tempistica dei vari passaggi di misura, per tipo di binario, lunghezza d'onda, e data di misurazione, si analizzano i dati di livello longitudinale e di usura ondulatoria. Per livello longitudinale si intende la posizione altimetrica del binario e per usura ondulatoria, chiamata mazzatura, si intende un fenomeno di usura con sviluppo geometrico ondulatorio caratterizzato da onde corte, che si forma sulla superficie superiore delle rotaie capace di peggiorare le capacità prestazionali, generando vibrazioni nei convogli in transito, che aggravano ulteriormente il danno. Alla lunga, se non adeguatamente corretta, può arrivare a compromettere lo standard

di sicurezza della rotaia o danneggiare le ruote dei veicoli di passaggio causando incidenti. Dall'analisi dei dati come nella figura seguente,



**Figura 4- Dati del rilievo dell' usura ondulatoria alle varie lunghezze d'onda.**

e implementato un modello di sovrastruttura ferroviaria appositamente creato per effettuare una successiva analisi della Trasmissibilità (T) delle vibrazioni nella sovrastruttura ferroviaria, si è riscontrato che l'elasticità complessiva (elasticità della piastra sotto rotaia + elasticità massiccata) derivante dal sistema di posa del binario caratteristico della tratta in studio



**Figura 5 - Modello di armamento ferroviario galleria Vaglia linea Av/Ac Bologna – Firenze**

non era capace di assorbire il contenuto di sollecitazione generato dal transito dei convogli, permettendo il generarsi di fenomeni di difettosità superficiali. A tal proposito è stato necessario determinare alcuni interventi manutentivi da effettuare sulla sovrastruttura per ridurre l'insorgenza di tali difettosità garantendo all'utenza maggiore confort, affidabilità e sicurezza della circolazione ferroviaria.


#### **Interventi manutentivi**

Per quanto concerne le attività di eliminazione dei difetti geometrici del binario e quindi il ripristino del profilo ideale, si distinguono queste attività:

- **eliminazione dei difetti di livello attraverso interventi di rinalzata** svolta con macchine operatrici rinalzatrici dotate di computer di bordo in grado di eseguire in automatico gli spostamenti progettati. Il tratto da correggere dovrà essere ben riguanito di pietrisco e ben serrato. A fine rinalzata il tratto dovrà essere stabilizzato, con macchine stabilizzatrici, e profilato con macchine profilatrici.
- **eliminazioni dei difetti di usura ondulatoria mediante interventi di molatura** che possono essere di tipo preventivo-ciclico o di tipo correttivo. Per le linee AV/AC viene adottata una politica di molatura preventiva di tipo ciclico e riprofilatura dell'intera sezione trasversale sull'intera linea ogni 30 MGT (milioni di tonnellate lorde). Tuttavia, in caso di difetti superficiali o di valori di usura ondulatoria che superano il secondo livello di qualità, occorre programmare l'attività di molatura come azione correttiva.
- **interventi da eseguire sulla componente strutturale** progettata e costruita in modo che il carico gravante su di essa, dovuto al transito dei convogli, sia trasferito in modo equo sui sottostanti strati della sovrastruttura. Gioca un ruolo significativo l'elasticità dei singoli elementi della struttura del binario, ossia la capacità di questi elementi di smorzare l'eccitazione dinamica dei veicoli che percorrono la linea. Tenendo in

considerazione ciò, gli interventi da eseguire sulla componente strutturale, sono più consistenti sia in ordine temporale che economico. Essi possono essere suddivisi in:

- **Installazione tappetino resiliente sottorotaia** tra i sistemi più economici per la riduzione delle vibrazioni. Questi hanno lo scopo di interporre un elemento elastico ad alta dissipazione tra la rotaia e la traversa al fine di attenuare le sollecitazioni che si generano nel contatto ruota – rotaia.
- **Installazione tappetino resiliente sottotraversa** la quale permette attraverso questi ultimi una buona distribuzione dei carichi nella sovrastruttura. Questi elementi sono installati tra il ballast e la traversa e sono tali da essere definiti tappetini sotto traversa con lo scopo di aumentare l'elasticità della sovrastruttura e permettendo una distribuzione del carico gravante sull'asse su un gran numero di traverse e quindi su un'area più grande riducendo così la compressione media, il carico sul ballast e il ritorno delle sollecitazioni sulla rotaia.



**Figura 6 – Distribuzione del carico in presenza e assenza di tappetino**

- **Installazione materassino sotto ballast** consente di migliorare in maniera rilevante il comportamento di una linea già esistente. Interposto tra la piattaforma in cemento armato e la massicciata, permette la riduzione della trasmissione delle vibrazioni verso la sottopista rigida garantendo così un ritorno minore di queste verso la rotaia. Un esempio di materassino è riportato nella figura seguente:



**Figura 7 – Materassini sotto ballast**

Appare evidente come gli interventi sulla componente strutturale sono più consistenti sia in ordine temporale che economico e soprattutto caratterizzati dalla problematica inerente al fatto che questi lavori vengono eseguiti in gallerie, pensati come luoghi non sempre di facile accesso e movimentazione. La scelta del ricorso allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto in sotterraneo e alle soluzioni che privilegiano l'uso delle gallerie, è motivata dal miglioramento del flusso del traffico che ne consegue coniugato a un minore impatto con l'ambiente. In Italia, l'aumento dei volumi di traffico su rotaia (sia passeggeri che merci), indice di crescita è sviluppo socio economico del nostro Paese, rende in molti casi inadeguate le infrastrutture di trasporto realizzate alcuni decenni or sono.

### **Conclusioni**

Uno sviluppo così spinto dell'Ingegneria di Manutenzione è accompagnato da uno sviluppo altrettanto importante dell'Ingegneria della Sicurezza creando così un binomio inscindibile. Infatti, accanto al tema della manutenzione, il tema della sicurezza, in questo caso della sicurezza in galleria, è divenuto negli ultimi anni oggetto di forte attenzione da parte di chi sente la necessità di in-

tegrare l'Ingegneria delle Infrastrutture di Trasporto con l'Ingegneria della Sicurezza. Spesso, oltre alla salvaguardia della vita umana, diventa irrinunciabile anche la protezione delle strutture e delle installazioni. L'adeguamento, la manutenzione e l'installazione di opportuni sistemi tecnologici nelle gallerie esistenti e i criteri di progettazione per quelle nuove, costituiscono argomenti di grande interesse proprio in tema di sicurezza. Alla luce dei seri incidenti nelle lunghe gallerie ferroviarie, il livello di interesse per la sicurezza dei passeggeri è progressivamente e decisamente cresciuto, diventando, come dovrebbe essere sempre, il principale obiettivo da perseguire nella progettazione funzionale delle gallerie.



*Approfondendo... sul web*

Da [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)

### I quesiti sul decreto 81: sulla formazione del DDL RSPP e non RSPP.

**Quali corsi in materia di sicurezza sul lavoro deve svolgere il datore di lavoro che NON svolge i compiti di RSPP? E il datore di lavoro RSPP, oltre al corso definito dal recente Accordo, deve ricevere altra formazione?** A cura di Gerardo Porreca

#### **Quesito**

Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP, oltre al corso definito dall' Accordo, deve fare anche una formazione come lavoratore, come preposto o come dirigente? Questo in quanto nell'Accordo non è specificato che la formazione come RSPP sostituisce quella come lavoratore come indicato per i dirigenti. Inoltre, nel caso il datore di lavoro non svolga il ruolo di RSPP, quale percorso formativo deve seguire? È equiparato a un lavoratore, a un dirigente oppure a un preposto?

#### **Risposta**

Strano a dirsi ma il legislatore non ha previsto per i datori di lavoro in quanto tali una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro anche se questa opportunità è stata rappresentata da più parti e condivisibilmente. L' Accordo sulla formazione dei datori di lavoro RSPP, raggiunto il 21/12/2011 in sede di Conferenza Stato Regioni ed avente numero di repertorio 223, in tanto si applica ai datori di lavoro in quanto questi hanno fatto ricorso alla facoltà, concessa a loro ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, di poter svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Ed è per questo quindi che nei loro confronti si applica l'Accordo citato la cui emanazione è stata appunto

prevista dal comma 2 dello stesso articolo 34 per questi casi particolari.

L' Accordo invece sulla formazione dei lavoratori siglato in pari data ed avente repertorio n. 221, la cui applicazione così come indicato nella premessa dello stesso è stata estesa anche a quella dei dirigenti e dei preposti, non riguarda minimamente i datori di lavoro ma le figure specificatamente sopraindicate e così come definite nel comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 rispettivamente alla lettera a), d) e e), figure queste quindi diverse dal datore di lavoro ed allo stesso subordinate nei confronti delle quali il datore di lavoro assume nella sua organizzazione aziendale una posizione di garanzia ed a favore delle quali è tenuto ad assolvere a dei precisi adempimenti di tutela della salute e della sicurezza.

La precisazione citata nel quesito formulato che è possibile leggere al punto 6 dell'Accordo sulla formazione dei lavoratori, secondo la quale la formazione dei dirigenti indicata nello stesso punto 6 dell'Accordo sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori, è stata fatta, così come più volte si è avuto modo di sostenere, in quanto sia il legislatore nell'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 che l'Accordo medesimo vedono comunque il dirigente come un lavoratore che riveste una particolare funzione nell'ambito della organizzazione dell'azienda. Lo stesso è stato fatto del resto nel punto 5 dell'Accordo per quanto riguarda la formazione dei preposti allorché l'estensore dell'Accordo ha tenuto a precisare che la formazione particolare indicata nel punto stesso destinata a queste figure è da considerarsi aggiuntiva ed integrativa rispetto a quella prevista per tutti i lavoratori e riportata nei punti precedenti dell'Accordo.

Da [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)  
[DPI sicurezza e prevenzione contro le cadute, scheda Prov. di Bolzano.](#) Di Francesca Di Battista

La scheda informativa ricorda come nel caso di lavori su pareti, tetti o facciate di edifici sia obbligatorio dare priorità a sistemi di protezione collettiva (ponteggi o reti) e strutture tecniche (piattaforme sospese), ma sia doveroso l'impiego di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) anticaduta qualora l'utilizzo di sistemi di protezione collettiva non sia attuabile o risulti più pericoloso.

Le componenti dei dispositivi anticaduta sono: dispositivo di ancoraggio, sistema di fissaggio e cintura di arresto caduta o trattenuta, scelti in funzione della specifica situazione. Ovvero a se-

conda che si necessiti di un sistema di trattenuta, posizionamento o arresto di caduta.

Questi i principi generali, riguardanti l'uso di un dispositivo di ancoraggio sono: la resistenza della superficie di supporto e del dispositivo a qualsiasi sollecitazione, la capacità di assorbire la forza di arresto ed evitare l'effetto pendolo e la necessità di documentarne il montaggio (da eseguire rispettando le indicazioni del fabbricante).

Ancora, il testo prosegue descrivendo in maniera dettagliata le istruzioni d'uso e fornendo una lista di controllo attraverso la quale l'utilizzatore possa verificare che ogni singola operazione sia stata svolta correttamente.

Conclude, elencando le potenziali fonti di rischio e illustrando un esempio grafico di utilizzo dei suddetti dispositivi sul tetto di un edificio, mostrando l'effetto pendolo.

[Consulta la scheda DPI anticaduta.](#)

Da [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)  
[Addetti alle attrezzature particolari, il 12 marzo il via alla nuova disciplina.](#) Di Enzo Gonano

Piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra e pompa per calcestruzzo. Sono queste le attrezzature particolari i cui operatori devono essere sottoposti a speciali corsi di abilitazione previsti dalla normativa introdotta con l'Accordo Stato-Regioni che entra in vigore il 12 marzo prossimo.

Per ognuna delle attrezzature speciali l'Accordo indica un preciso percorso formativo e definisce i requisiti minimi dei corsi e le tipologie di modulo formativo (giuridico, tecnico e pratico). Alla fine di ciascun modulo e a conclusione dell'intero corso, è previsto che il formando venga sottoposto alle prove di valutazione.

L'attestato di abilitazione avrà un'efficacia di 5 anni, alla fine dei quali l'interessato è obbligato a frequentare un corso di aggiornamento (durata minima di 4 ore).

In ordine poi agli obblighi conseguenti all'effettuazione dei corsi, viene prescritto che il percorso formativo degli "speciali" operatori venga registrato nel Libretto formativo del cittadino e che l'ente formatore conservi per

almeno 10 anni il Fascicolo del corso nel quale vengono raccolte tutte le informazioni utili ai fini anche dei controlli.

Che dire delle abilitazioni già possedute al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni? L'Accordo non poteva non prevedere il riconoscimento della formazione pregressa. Così saranno riconosciuti validi:

- i corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista a partire dal 12 marzo 2013;
- i corsi di durata inferiore ma completati da aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013, purché completati con verifica finale;
- i corsi di qualsiasi durata e non completati con verifica finale, ma integrati, entro 24 mesi, da un modulo di aggiornamento e di verifica finale di apprendimento.

Per chi alla data del 12 marzo è già adibito alle attrezzature speciali, corre l'obbligo della particolare formazione entro l'11.02.2015 (24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo).

Una particolarità per gli addetti alle attrezzature speciali in agricoltura: se hanno almeno 2 anni di esperienza possono conseguire l'abilitazione alla fine di un corso di aggiornamento che dovranno peraltro sostenere entro l'11.2.2018 (5 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo).

Sullo stesso argomento vedi anche ns.

[Rep. n. 20121602A](#) [Rep. n. 20121602B](#)



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)



Da [www.studiocataldi.it](http://www.studiocataldi.it)

**Cassazione: Comune non risponde dell'infortunio occorso al lavoratore socialmente utile.**

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2605 del 5 febbraio 2013, ha affermato che i lavoratori socialmente utili non possano beneficiare delle garanzie connesse alla sussistenza di un rapporto di lavoro con l'ente comunale, che genera in capo al datore di lavoro l'obbligo di attenersi all'osservanza delle norme antinfortunistiche a tutela dei propri dipendenti, essendo evidente la diversità del rapporto che lega il lavoratore socialmente utile all'ente utilizzatore, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.

La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto da un lavoratore, quale addetto L.S.U., per il risarcimento del danno subito a seguito di infortunio sul lavoro, ha precisato che "non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente comunale per l'attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell'apposita normativa in concreto applicabile, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale.

Ne consegue che, in difetto della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, non può trovare applicazione la disciplina che regola la materia. "Da ciò discende che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, deve escludersi la responsabilità contrattuale dell'ente Comunale ex art. 2087 c.c., invocata dal ricorrente."

Esclusa, quindi, la responsabilità dell'ente comunale in forza del richiamo all'art. 2087 c.c., potrebbe ritenersi, secondo i giudici di legittimità,

che il titolo della responsabilità si ricolleggi alla mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle norme antinfortunistiche, in conseguenza della cui inosservanza la stessa potrebbe configurarsi in via extracontrattuale.

Pure essendo in linea di principio condivisibile - si legge nella sentenza - che "le norme antinfortunistiche trovino applicazione seppure in via indiretta anche a tutela dei lavoratori socialmente utili, risulta immune dalle censure formulate la decisione della Corte del merito che ha nella sostanza escluso ogni responsabilità del Comune utilizzatore, non ravvisando alcun comportamento colposo omissivo o commissivo dello stesso. È stato, invero, osservato che dall'istruttoria espletata è emerso che erano stati utilizzati accorgimenti per impedire l'evento dannoso, avendo il Comune, "tra l'altro predisposto un cartello, con il quale si avvertiva che il decespugliatore, che ha causato il danno all'appellante, facendo schizzare un sasso ..., doveva essere usato, mantenendo una certa distanza da altre persone o altri lavoratori e che ciò escludeva la necessità per i raccoglitori di erba di indossare la maschera, prevista per l'addetto decespugliatore".

La Corte d'Appello, con motivazione congrua e priva di salti logici, oltre che conforme ai principi di diritto enunciati, ha ritenuto che una valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni comandate, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 626/94 (NDR: attualmente il dlgs 626/1994 è stato sostituito dal "Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi lavoro" D.lgs 81/2008), fosse stata effettuata e che fossero state fornite adeguate informazioni, necessarie a prevenire eventi dannosi, ai sensi dell'art. 21, con dotazione dei lavoratori esposti ai rischi delle necessarie attrezzature idonee a scongiurare gli stessi (artt. 35 e 41 del D.Lgs. 626/94). (L.S.)



**Collana Ergonomia, salute e sicurezza**

Paolo Gentile

**La fabbrica e l'accademia**

Lezioni di ergonomia

con prefazione di Renzo Raimondi

I lettori di RSPP che intendono ricevere una copia del volume "La fabbrica e l'accademia", possono acquistarlo con lo sconto del 20% (costo di copertina E. 12,50 – prezzo speciale scontato E. 10,00).

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com), fax: 06 45498463 - tel.0669190426

Da [www.studiocataldi.it](http://www.studiocataldi.it)

### Cassazione lavoro: le norme antinfortunisti- che sul luogo di lavoro sono anche a tutela dei terzi. (L.S.)

"Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi di lavoro che, non muniti dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi.

Le disposizioni prevenzionali sono quindi da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa."

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 6363 dell'8 febbraio 2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un datore di lavoro, amministratore e legale rappresentante di una società che, omettendo di dotare il deposito di materiali edili e di macchinari di passaggi e di vie di circolazione sufficientemente libere da ingombri ed ostacoli si da garantire che i movimenti dei pedoni e dei dipendenti e le manovre dei veicoli potessero avvenire in modo agevole e sicuro, in cooperazione con un guidatore di autocarro all'interno del deposito, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, aveva cagionato lesioni personali gravi ad un lavoratore, che veniva investito ed urtato dal predetto autocarro, in fase di manovra in retromarcia.

Il profilo di colpa contestato al ricorrente, per i giudici di merito, è rimasto provato sulla base della testimonianza del tecnico, intervenuto sul luogo dell'infortunio, che, dopo aver ricostruito la dinamica dell'incidente, contestava la violazione dell'art. 11 del d.P.R. 547/55, in quanto le vie di circolazione destinate ai veicoli non erano adeguatamente segnalate e separate dai percorsi pedonali, né erano predisposti cartelli di segnalazione adeguati. Nella sentenza dei giudici

Da [www.dors.it](http://www.dors.it)

### Questa è la storia di uno di noi

Il sistema di sorveglianza della regione Piemonte sugli infortuni mortali raccoglie la ricostruzione dell'infortunio attraverso le informazioni provenienti dalle inchieste svolte dai servizi PreSAL delle ASL piemontesi. Le diverse storie d'infortunio, corredate delle soluzioni preventive individuate, costituiscono una fonte informativa unica e insostituibile per la comunità degli operatori della prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Esistono infatti esempi a livello internazionale di sfruttamento sistematico di questa fonte infor-

di merito si afferma che "è pur vero che l'investimento è opera di altro soggetto ma va sottolineato come l'incidente non si sarebbe verificato se fossero state create vie idonee di circolazione utili a separare il percorso riservato ai pedoni da quello riservato ai veicoli". L'imputato nella sua qualità - affermano i giudici di legittimità - "è venuto meno ai propri doveri di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro.

E sul punto va rimarcato che per luogo di lavoro, condizionante l'obbligo dell'attuazione delle misure antinfortunistiche, va inteso non solo il cantiere bensì anche ogni luogo necessario in cui i lavoratori siano costretti a recarsi per incombenze varie inerenti all'attività che si svolge nel cantiere" Merita di essere ricordato - si legge nella sentenza - che l'obbligo posto a carico dei titolari delle posizioni di garanzia individuate, da ultimo, nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e) di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità colposa dei medesimi allorquando non abbiano assicurato tali condizioni, pur formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in materia dal competente organo amministrativo, in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi.

In sostanza, gravava sull'imputato l'obbligo di verificare la sussistenza di eventuali condizioni di insicurezza per i lavoratori ivi operanti derivante dalla circolazione dei mezzi meccanici sullo spiazzale del deposito di materiali edili. Si aggiunga che quel luogo era certamente praticato anche da non addetti ai lavori che ben difficilmente, non essendo a conoscenza dello svolgimento delle attività di carico e scarico di materiali edili nel deposito a mezzo di veicoli meccanici, avrebbero potuto rendersi conto in assenza di segnali qual era il percorso da seguire.

mativa; inoltre, l'uso delle storie raccontate si è dimostrato efficace nel migliorare i comportamenti ...

L'intento perseguito da questa sezione è la diffusione di alcune storie d'infortunio con la speranza che conoscere come e perché è accaduto un infortunio rappresenti una condizione indispensabile per poter proporre soluzioni efficaci per la prevenzione.

Le storie sono qui presentate mediante un sommario che riassume i particolari salienti dell'incidente, collegato ad una descrizione più dettagliata resa in forma chiara. ...

Da [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)

### Imparare dagli errori: quando manca la linea vita nei lavori in quota.

... Ci soffermiamo in particolare sulle linee di ancoraggio e sulle linee vita, intese come insieme di ancoraggi temporanei o stabili ai quali si agganciano gli operatori durante i lavori in quota. ...

**Un primo caso** è relativo ad un incidente avvenuto nel 2005 su una copertura.

Un lavoratore sta operando su una copertura, costituita da "lastre in fibrocemento posate direttamente su travetti prefabbricati a circa sei metri d'altezza", per riparare alcune lastre. Insieme ad un collega, cammina direttamente sulle lastre senza sistemi di ripartizione del carico. Entrambi sono dotati di imbracatura collegati alla stessa linea vita già esistente. A seguito della rottura di una lastra, entrambi cadono fino al pavimento in quanto la fune correlata alla linea vita si spezza.

Dalle indagini successive si evince che la fune era in pessime condizioni.

Dunque al di là del camminare su lastre non portanti, la scheda evidenzia la presenza di una linea vita deteriorata per mancanza di manutenzione.

**Il secondo caso** riguarda attività di sostituzione di una copertura del tetto di un capannone costituito da lastre di cemento e amianto.

Il tetto è composto da queste lastre e da tre lucernari in traslucido che permettono alla luce di entrare nel capannone: la sostituzione riguarda le lastre intorno ai lucernari.

Un lavoratore, titolare di un'impresa edile, si trova sopra il tetto del capannone a circa 10 metri di altezza dal suolo. Probabilmente, per passare da una parte all'altra dei pannelli da sostituire, sotto i quali esiste una solida struttura in cemento, cammina sopra le parti in traslucido. Tali pannelli, non essendo portanti, cedono sotto il peso del lavoratore che precipita all'interno del capannone. Il decesso avviene qualche ora più tardi in conseguenza del trauma cranico riportato in seguito alla caduta. Oltre a tale trauma sono stati riscontrati anche trauma toracico chiuso, contusione polmonare e fratture costali.

Le indagini mostrano che per effettuare il lavoro di sostituzione, il lavoratore "non aveva predisposto nessuna opera provvisoria per evitare la caduta come un ponteggio (o tavolato sottostante) allestito all'interno del capannone o una rete anticaduta e non aveva con sé nessun dispositivo di protezione individuale, cioè una cintura di sicurezza collegata ad una linea salvavita sopra il tetto sul quale lavorava".

Tra l'altro "il proprietario del capannone non aveva predisposto un piano per l'amianto, non

aveva dato comunicazione all'autorità competente dell'inizio dei lavori (i quali avrebbero organizzato adeguate opere per la sicurezza dei lavoratori nel cantiere) e l'azienda incaricata per tale lavoro non aveva le caratteristiche e le capacità tecniche necessarie per il lavoro che era stato assegnato".

In questa serie interminabile di carenze e adempimenti mancati, si rileva la mancanza di percorsi attrezzati per operare in sicurezza.

**Il terzo caso** è relativo ad una caduta attraverso un lucernario.

Un operaio, sul tetto del capannone artigianale, sta trasportando, aiutato da un collega, un pannello di rivestimento in lamiera che deve essere posizionato sopra i lucernari presenti e ricoperti solamente da onduline in vetroresina non portante.

Ad un certo punto l'operaio appoggia un piede in corrispondenza di un lucernario protetto dalla sola lastra in vetroresina che immediatamente si rompe sotto il suo peso. L'operaio passando attraverso l'apertura del lucernario precipita sul pavimento in cemento del fabbricato posto 10 metri più in basso riportando "politrauma cranico facciale, addominale e toracico scheletrico con shock emorragico" che ne causa la morte.

"Non era installata, al momento dell'incidento, la linea vita a cui agganciarsi tramite la cintura di sicurezza munita di regolare gancio e sistema di trattenuta (stopper). Gli operai autonomamente preferivano agganciarsi ai ganci metallici predisposti sui pannelli di cemento armato del tetto e che erano stati usati per la movimentazione degli stessi durante la costruzione del fabbricato. L'infortunato quel giorno non indossava idonea cintura di sicurezza anche se gliene era stata fornita una in dotazione. All'interno del capannone non era stato allestito il 'sottopalco' previsto per la tipologia di lavori che si stavano eseguendo".

Anche in questo caso una panoramica molto ricca di carenze, a partire dalla mancanza di una linea vita sul tetto e sottopalchi sotto i lucernari.

Infine un **quarto caso** sempre relativo alla mancanza di linee vita.

Un lavoratore si trova sul tetto di una palazzina per eseguire manutenzione alla copertura in tegole. Ad un certo punto scivola lungo la falda del tetto e cade oltre il bordo precipitando a terra (9 metri più in basso) riportando un politrauma che ne causa la morte.

Il lavoratore "non aveva allestito ponteggio o altro sistema di trattenuta come una linea vita; non indossava calzature antinfortunistiche ma scarpette da tennis a suola liscia. La situazione meteorologica aveva reso la superficie delle tegole ghiacciata e scivolosa". ...



## Appuntamenti

**Bergamo 5 marzo 2013 – ore 9.00-13.00**

Confindustria Bergamo - Sala Giunta (Via Camozzi, 64)

**[seminario “Meno carta più sicurezza”](#)**

**Civitanova Marche Alta 5 – 7 marzo 2013**

piazza Garibaldi 8

**[PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI PROFESSIONALI](#)**

Focus su occasioni e strumenti offerti dal progetto MINISTERO DELLA SALUTE / CCM / INAIL - AREA DI RICERCA “Strumenti per la gestione dei flussi nazionali relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni ( ex art 40 e 243 D.lgs 81/08 e successive modifiche)”

**Milano 13 Marzo 2013 - ore 8.30-13.00**

DIPARTIMENTO AREA DELLA MEDICINA PREVENTIVA UOC MEDICINA DEL LAVORO

AULA MAGNA MANGIAGALLI - via Commenda, 12

**[MOVIMENTAZIONE DEI PAZIENTI](#)**

ISO Technical Report 12296 del 2012

Dalla valutazione del rischio alla sua gestione.

In ricordo di Antonio Grieco

**Bologna 19 aprile 2013 - ore 8.30-13.30**

AULA MAGNA ISTITUTO BELLUZZI - VIA G.D. CASSINI 3

**[“ON THE ROAD” - I RLS di fronte agli infortuni lavorativi alla guida](#)**

**Le iniziative di [S3 Opus](#)**



**Le iniziative di [S3 Opus](#)**

**Nuova edizione del Master Ergon - 2013: Roma, 20 marzo 2013 – 12 giugno 2013.**

Sono aperte le iscrizioni al Master in Ergonomia organizzativa e valutazione dei rischi psico-sociali del lavoro, organizzato da S3 Opus con il patrocinio dell'INAIL e dell'Università di Roma “Tor Vergata” e dell'Università di Sassari.

Il Master si propone di formare, in una prospettiva multidisciplinare, esperti in grado di prevedere, diagnosticare e correggere ergonomicamente eventuali criticità presenti nel luogo di lavoro, anche alla luce di quanto disposto dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza e successive integrazioni.

**Il Master si pone come percorso formativo utile ai fini dell'accreditamento Eur.erg.**

Si rivolge ad un massimo di 20 persone in possesso di laurea o diploma universitario di tutte le facoltà, RSPP, ASPP, RLS, Dirigenti e Preposti; Medici del Lavoro, Psicologi, personale interessato a costituire Comitati anti-Mobbing, Responsabili delle Risorse Umane e, più in generale, a quanti sono interessati alle tematiche dell'ergonomia e del benessere organizzativo.

Per accedere al Master è necessario inviare **entro il 13 marzo 2013** la Scheda di iscrizione ed il proprio CV alla Segreteria organizzativa: [segreteria@s3opus.it](mailto:segreteria@s3opus.it)

La quota di partecipazione è di **Euro 2.500 più IVA.**

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria organizzativa: [segreteria@s3opus.it](mailto:segreteria@s3opus.it)

Tel. 06 69190426 Fax. 06 62209383 [www.s3opus.it](http://www.s3opus.it) [www.masterergonomia.it](http://www.masterergonomia.it)

**[Scarica la brochure del Master](#)**

**[Scarica la scheda di iscrizione al Master](#)**

**Il Master, della durata di 120 ore, di cui 24 di e-learning e 48 di laboratorio, è articolato in 3 Moduli:**

- **La dimensione sociale nelle organizzazioni**
- **I rischi psicosociali del lavoro**
- **Progettazione ergonomica**

## PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE PER IL SECONDO TRIMESTRE 2013:

Nei prossimi giorni pubblicheremo sul sito [www.rs-ergonomia.com](http://www.rs-ergonomia.com), il calendario degli eventi che realizzeremo nei mesi di aprile-giugno 2013

Il Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro sta preparando in collaborazione con S3 Opus un calendario di **giornate d'incontro**. Gli Enti che ritengono di poter ospitare queste iniziative, possono comunicarlo all'indirizzo [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com). **Saremo lieti di organizzare eventi presso gli Enti che lo richiederanno.**

**La partecipazione alle nostre giornate d'incontro è sempre gratuita.**

Stiamo organizzando giornate di studio sui seguenti temi:

[- Stress lavoro-correlato: esperienze e proposte operative a due anni dall'avviamento dell'obbligo di valutazione.](#)

[- La fabbrica e l'accademia: la partecipazione dei lavoratori nella prospettiva ergonomica.](#)

[- Sense of Community e Innovazione sociale nell'era dell'interconnessione.](#) Una occasione per discutere anche di come il "sense of community", i nuovi principi organizzativi trainati dalle straordinarie potenzialità offerte dal web 2.0, possono anche nel campo dell'ergonomia favorire un modello basato più sulla collaborazione che sull'individualismo e la competizione.

**E' possibile ordinare i volumi delle Edizioni Palinsesto, che verranno forniti con lo sconto del 20%:**

- **F.P.Arcuri, C.Ciacia, P.Gentile, S.Laureti, "manuale di utilizzo del sistema SVS per la valutazione dello stress lavoro-correlato"**  
(costo di copertina edizione senza CD E. 12,50 – prezzo speciale scontato E. 10,00);
- **Paolo Gentile, "La fabbrica e l'accademia (Lezioni di ergonomia)"**  
(costo di copertina E. 12,50 – prezzo speciale scontato E. 10,00);
- **A.Sacco, F.P. Arcuri (a cura di), "ergonomia nel lavoro che cambia"**  
(costo di copertina E. 15,00 – prezzo speciale scontato E. 12,00);
- **Roberto Panzarani, "Sense of Community e Innovazione nell'era dell'interconnessione"**  
(costo di copertina E. 17,50 – prezzo speciale scontato E. 14,00).

Per ordini ed informazioni:

**fax: 06.45498463**      **e-mail: [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com)**

**Visita il nuovo sito [delle edizioni Palinsesto](#) ed acquista on line i volumi delle sue collane.**



### **Collana Ergonomia, salute e sicurezza**

Paolo Gentile

#### **La fabbrica e l'accademia**

Lezioni di ergonomia

con prefazione di Renzo Raimondi

I lettori di RSPP che intendono ricevere una copia del volume "La fabbrica e l'accademia", possono acquistarlo con lo sconto del 20% (costo di copertina E. 12,50 – prezzo speciale scontato E. 10,00).

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com), fax: 06 45498463 - tel.0669190426

## OSSERVATORIO

In questa rubrica ospitiamo contributi e segnalazioni che provengono dai nostri lettori, in questo numero presentiamo

### DEGLI ORGANISMI PARITETICI di Pietro Ferrari.

La articolata, vivace discussione seguita all'articolo sulla sanzionabilità per la mancata collaborazione con gli organismi paritetici (in Puntosicuro 22.01.2013), richiede -e dovrebbe garantirmi- una ragionata risposta.

Ritengo, banalmente, che i diversi siti che si occupano di SSL debbano essere luogo di discussione e di approfondimento, oltre che di aggiornamento tecnico e normativo. Certo -so bene- non luoghi di "costruzione" del diritto vivente; compito questo, come universalmente noto, attribuito alla sola giurisprudenza.

Dunque in quella prospettiva voleva collocarsi il mio intervento, che qualche nervo scoperto è pur andato a toccare.

Non sarà sfuggito, suppongo, come già la titolazione dell'articolo ponesse la forma interrogativa. E come le diverse "conclusioni" utilizzassero le modalità dell'ipotetico: non sembra tuttavia; sembrerebbe doversi dedurre; etc.

Ciò posto, e per entrare nel merito del dibattito sviluppatosi, alcuni aspetti risultano di immediata evidenza:

- si nota (e si intuisce) come molti degli intervenuti siano formatori professionali o "possessori" di istituti/enti di formazione;
- tutti sembrano porsi il problema della difesa di una sburocratizzata, corretta, efficace formazione; stranamente -e assai curiosamente- estraneo a questa titolarità dovrei risultare soltanto io, in quanto "leguleio" e operatore "strumentale e di parte";
- alcune complessità (manifestanti eraclitamente il reale) sembrano non esser state colte.

Mi vedo dunque costretto a motivare le ragioni che erano dentro -o dietro- quell'intervento.

Anzitutto contesto che l'argomento sia "chiuso" dalle considerazioni giuridiche dell'avv. Dubini -in buona parte, peraltro, facilmente condivisibili -, così come dai vari richiami agli Accordi stato-regioni ed alle circolari ministeriali.

La tesi da me sostenuta può essere benissimo confutabile e confutata. Capisco anche certe spigolosità (..è la dialettica, bellezza).

Mi si spieghi però quale "acrobazia verbale e lessicale", quale "torsione logica" e "aberrazione del buon senso" manifesti un ragionamento del tipo seguente:

L'art. 55, comma 5, lett. c), -si è detto- sanziona la violazione dei commi 1, 7, 9 e 10 dell'art. 37.

Dunque si pongono due ipotesi:

- o gli altri commi dell'articolo 37 a carattere "imperativo" sono sanzionati sulla base del suo comma 1 (allora con la sola, incomprensibile eccezione del comma 12 ?) o di un qualsivoglia altro articolo;

- oppure non è così; e tali commi non risultano sanzionati e basta. In questo caso, tuttavia, qualche problema dovrebbe pur manifestarsi.

Non è solo Dubini, insomma, a volere un intervento del legislatore; legislatore che avrebbe potuto meglio curare un articolo importante come il 37.

In realtà il problema che ponevo -entro i limiti necessariamente sbrigativi di quell'intervento- era sul senso, sull'intenzione che aveva motivato il legislatore a introdurre quella norma. Norma -come non manca di rilevare l'ing. Porreca-, già posta dall'art. 22, comma 6, del D.Lgs. 626/94 (la cui violazione non risultava sanzionata).

Ora: io parto sempre dalla buona fede. In partenza, posso dunque dare per scontato che gli intervenuti nella discussione, laddove fossero formatori, svolgano il loro lavoro con professionalità non priva di passione.

Il problema non sono loro. Il problema è rappresentato da quell'universo magmatico -poco raccomandabile- aggrumatosi nell'ambito del business secondo un composto di incompetenza e di avidità.

E' rispetto a quest'ultimo che il legislatore -ben conoscendo lo stato dell'arte- ha voluto (già nel 1994, e tanto più sino ad oggi) porre un argine. Individuando quest'argine precisamente negli

organismi paritetici, come definiti dall'art. 2 e secondo le attribuzioni dell'art. 51.

Si ricorderà, peraltro, come la sostituzione, nel comma 12, dell'imperativo "DEVE" con un aleatorio "PUO'" era stata bocciata (persino) dal legislatore del 2009.

Vogliamo allora affrontare una vera, schietta discussione sugli Organismi paritetici?

..Naturalmente a spietatezza nella sincerità dovrebbe corrispondere spietatezza nella sincerità.

In via preliminare, suggerirei di spogliarci di alcune inutili animosità (tipo quelle che alcuni dei più noti tra i commentatori tendono a reiterare): se ci sono situazioni "sfuggite di mano", prassi incoerenti, abusi o vere e proprie malversazioni, è giusto denunciarle all'Organo di vigilanza o, direttamente, alla Procura della Repubblica. Non c'è che da cominciare a farlo.

Ciò che, tuttavia, non è accettabile, è il mescolare gli OO.PP. in questo calderone di incompetenza, di opportunismo, di azione border line o esplicitamente contra legem. Questo, francamente, non è consentito a nessuno.

Altra cosa: non si venga a porre agli organismi paritetici, per cortesia, il problema dell'incompatibilità (secondo l'argomentazione per la quale i controllati verrebbero ad essere contemporaneamente i controllori). Se si ritiene, su questo argomento, di avere forza e ragioni sufficienti, ci si rivolga direttamente al legislatore. Sapendo che la posta in gioco è la permanenza o meno dell'istituto della pariteticità.

Detto ciò, possiamo porci la domanda se gli OO.PP. stiano corrispondendo ai compiti attribuitigli dalla legge.

Fatta salva l'incomparabilmente strutturata esperienza del settore edile, la risposta è: no.

Operano, in direzione avversa, difficoltà tecnico organizzative interne agli organismi; la ancora scarsa competenza tecnica; la mancata attuazione di previsioni legislative (..qualcuno si è mai interrogato sulle sorti dell'art. 52?); lo scarso impegno -tutto politico e, in più, accentuato dall'attuale crisi- delle organizzazioni datoriali.

Neppure le organizzazioni sindacali, a mio parere, sono scevre da responsabilità anche rilevanti; se è vero, come è vero, che mancano nel nostro tessuto sociale la sensibilità e la cultura della sicurezza.

Prima però di vedere cosa possono e cosa non possono fare gli OO.PP., è opportuno considerare una problematica sollevata in più di un intervento: il datore di lavoro, o il soggetto delegato, devono estenuarsi per rintracciare ad ogni costo l'organismo paritetico di riferimento?

La norma, al proposito, è cristallina. Afferma che si deve richiedere la collaborazione con l'O.P. soltanto se "presente nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro". La qual cosa significa che se l'O.P. -nei termini indicati- non risulta presente nè nella provincia, nè nella regione, si può procedere direttamente alla formazione.

Si potrà obiettare che è precisamente questo compito di individuazione ciò che può risultare estenuante. Al proposito considero, però, come i datori di lavoro, tramite le loro associazioni (ma anche tramite quelle sindacali), possano accedere facilmente alla verifica. Ciò vale, non meno, anche per le società di formazione. Il tutto, nell'attesa che le regioni -su esempio di Regione Lombardia- provvedano a istituire e rendere pubblico un elenco degli organismi paritetici. Cosa che, con tempi e modalità differenti, alcune si apprestano a fare.

Tanto premesso, l'organismo paritetico -se costituito secondo la previsione di legge- non può:

- pretendere di erogare in esclusiva la formazione, o pretendere di gestirne una parte;
- pretendere di attestare l'avvenuta formazione;
- pretendere di annullare l'ipotesi formativa sottoposta, sostituendola con una propria.

Diversamente, l'organismo paritetico può:

- erogare in proprio la formazione, al pari degli altri attori previsti dalla norma e in quanto legittimato ope legis.

Sarebbe opportuno (ma, ad oggi, nè la legge nè la contrattazione ne prevedono l'obbligo) che tale formazione venisse fornita gratuitamente, già percependo l'O.P. apposito contributo da parte delle aziende. Il "buon senso", per altri versi invocato da Dubini, potrebbe qui soccorrere.

- attestare l'avvenuta collaborazione con l'O.P. (non l'avvenuta formazione) per le aziende che hanno inoltrato richiesta. Tale attestazione, dovrebbe riconoscere di per sé stessa -nell'ambito collaborativo- la correttezza della formazione erogata. (Ma nemmeno trovo scandaloso in tale ambito, se reale, l'intervento episodico e non oneroso di un tutor per l'O.P.)

Cosa accade se un soggetto formatore sottopone all'O.P. un progetto non conforme a quanto stabilito nell'Accordo stato regioni del dicembre 2011?

In questo caso non può valere il silenzio assenso; nè per l'O.P., nè per il datore di lavoro.

Compito dell'O.P. è quello di proporre suggerimenti al fine di conformare il progetto con la previsione normativa. Naturalmente, dopo quest'opera, il soggetto formatore dovrà reiterare la richiesta di collaborazione; che, ragionevolmente, a quest'altezza, verrà accolta.

Cosa accade, invece, se il progetto sottoposto appare conforme?

Per i limiti sopra esposti, ad oggi accade -sbagliando- che le richieste di collaborazione vengano spesso evase tramite il silenzio-assenso. Ciò rappresenta uno stato di cose che si pone contro la lettera e lo spirito della legge. E che dunque non può venire ulteriormente tollerato, pena la prospettiva di decadenza dell'istituto paritetico.

L'organismo paritetico deve, al contrario, dare riscontro della coerenza della richiesta di collaborazione con le pertinenti previsioni dell'Accordo sulla formazione.

Le indicazioni da fornire all'organismo paritetico sono dunque quelle relative a:

- anagrafica aziendale
- soggetto organizzatore del corso
- nominativi dei docenti (meglio se con allegato curriculum )
- tipologia di corso
- numero dei partecipanti
- indicazione, per quanto concerne la formazione specifica, dei contenuti/temi pertinenti;
- metodologia di insegnamento (se frontale o e-learning; nel 2° caso, indicare il tutor).

Non pare compito particolarmente gravoso, per chi chiede equo corrispettivo al proprio lavoro.

A ragione, uno degli interlocutori richiama (per noi lombardi) la circolare regionale n. 7 del 17/09/2012. In quella si afferma che "Ciascun organismo [paritetico] indicato nel Repertorio rende note le modalità di trasmissione..e i contenuti della richiesta di collaborazione."

Una "mail di trasmissione" allora, se contenente tutti i dati necessari -dunque una prospettazione corretta dell'impegno formativo- sarà senz'altro sufficiente a motivare l'accoglimento della richiesta di collaborazione.

Ho detto quanto ritengo inaccettabile che prevalga la pratica del silenzio assenso, ma è sbagliato ritenere - e suggerire alle aziende- che una mail di sola andata sia di per sé sufficiente a dimostrare alcunchè. E che gli organi di vigilanza nient'altro possano fare se non "chiedere di vedere la documentazione (ovvero la mail) con cui è stata chiesta la collaborazione."

Anche sulla faccenda della burocraticità dei "Paritetici" sarei più sobrio.

"(un paritetico chiede dati con un modulo di 8 pagine)" viene detto, non per la prima volta.

Avendo contribuito all'elaborazione di quel "modulo", posso specificare che si tratta del documento, informatizzato, che definisce le modalità di collaborazione dell'Organismo Paritetico Provinciale dell'industria.

Posso, in proposito, garantire che le aziende non mostrano di patirne la lunghezza. In compenso, entro tale lunghezza sono stati inseriti elementi positivi quali la certificazione dell'avvenuta consultazione del RLS, la indicazione del numero di lavoratori stranieri e dei lavoratori somministrati, la richiesta di indicazione dei temi prevalenti sui quali si focalizzerà l'azione formativa.

Ultima cosa:

se da un lato condivido con Dubini che il mancato rispetto delle condizioni linguistiche è sanzionato per violazione del comma 1 dell'art. 37, dall'altro faccio salvo -dopo averlo io stesso avanzato in tempi non sospetti- l'interrogativo di uno degli interlocutori:

posta l'accettazione o meno dell'inciso del comma 12 (le famose "virgole" cui riferisce uno degli altri interlocutori) e dunque anche volendo accettare che il dettato riguardi esclusivamente l'obbligo di svolgere la formazione "durante l'orario di lavoro e senza oneri a carico dei lavoratori" ...resta il piccolo problema che la norma non (mi) risulta sanzionata. Nè può esserlo -e difatti non è- il comma 2 dell'art. 15, quando pone il medesimo imperativo: "Le misure relative all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori".

Nessuna sanzione dunque.

Eppure nessun datore di lavoro si sogna, oggi, di porre la formazione a carico dei lavoratori. E quando accade che, per opportunità tecnico organizzative, la formazione venga svolta fuori dall'orario di lavoro e/o lontano dal luogo di lavoro, ciò accade previo accordo che garantisca l'esclusione di qualsiasi onere finanziario per i lavoratori.

Anche a ciò alludeva "l'operari nel vasto mondo" in chiusura del mio intervento nel dibattito.

Nel senso di far rilevare come, al di là della pertinenza delle nostre "chiacchiere" (ma non sempre al di là, e non del tutto), vadano talvolta concretandosi nel reale storico comportamenti "giuridici" (cioè non antiggiuridici).



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)





Roberta Nunin

**[La prevenzione dello stress lavoro-correlato. Profili normativi e responsabilità del datore di lavoro.](#)**

EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

**Movimento terra:**

**[Norme di sicurezza e precauzioni per la conduzione e la manovra delle macchine movimento terra.](#)**

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL/PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

**[Solaio sicuro](#)**

Prodotto editoriale dedicato allo studio del rischio di caduta dall'alto verso l'interno delle costruzioni durante la realizzazione di solai in laterocemento, i più diffusi in Italia, nei vari processi costruttivi usualmente adoperati.

Edizioni: INAIL - Maggio 2010

**[PLE nei cantieri](#)**

La pubblicazione promuove l'uso efficace e sicuro delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili illustrando il quadro legislativo di riferimento, tipologie delle piattaforme, criteri di scelta e modalità d'uso, elementi da considerare nella valutazione dei rischi, gestione delle emergenze e procedure operative.

Edizioni INAIL - Febbraio 2012

**Visita il nuovo sito [delle edizioni Palinsesto](#) ed acquista on line i volumi delle sue collane:**

## **[Apprendimento e Organizzazione](#)**

**Collana diretta da Domenico Lipari**

La collana "Apprendimento e Organizzazione" si rivolge al vasto pubblico di operatori e studiosi che in vari modi e a diversi livelli di responsabilità sono impegnati sul delicato terreno della formazione avendo come punto di riferimento della loro attività dei contesti organizzativi concreti.

## **[Ergonomia nel lavoro che cambia](#)**

**Collana diretta da Sebastiano Bagnara e Simone Pozzi.**

L'ergonomia è la scienza nata a metà del secolo scorso con l'obiettivo di "adattare il lavoro all'uomo" per migliorare il suo livello di salute e di sicurezza, ma anche la sua soddisfazione nel lavoro. L'ergonomia oggi si occupa del rapporto uomo-tecnologie, che ha luogo principalmente ancora nel lavoro, ma ha investito anche la vita quotidiana, tutti i processi e i luoghi di apprendimento, il tempo libero e il divertimento, il viaggiare e la casa, i processi comunicativi, informativi e sociali.

## **[Idee e Innovazione](#)**

**Collana diretta da Roberto Panzarani.**

L'innovazione non è solo un fatto tecnico, un metodo rigido che determina il successo di un'idea, di un'intuizione, ma è piuttosto il frutto di un'attitudine mentale, di una predisposizione psicologica che va alimentata con la ricerca, il confronto, lo scambio di più punti di vista.

## **[Medicina del Lavoro](#)**

**Collana diretta da Andrea Magrini e Lucilla Livigni.**

La Collana Medicina del Lavoro vuole contribuire a diffondere un nuovo approccio al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Essere in salute oggi non significa più garantirsi, e garantire, un buon funzionamento della nostra macchina biologica e fisica (approccio biomedico). Significa, anche, riuscire a godere di "equilibrio fisico, mentale e sociale", per quanto delicato e difficile sia (approccio biosociale).

Suva - Sicurezza sul lavoro, Settore legno e servizi  
**[Dieci regole vitali per i costruttori in legno](#)**  
1a edizione, agosto 2012, Codice 84046.i  
Casella postale, 6002 Lucerna



Collana Ergonomia, salute e sicurezza

F.P. Arcuri, C. Ciaccia, P. Gentile, S. Laureti

### **Manuale di utilizzo del sistema SVS per la valutazione dello stress lavoro-correlato**

I lettori di RSPP che intendono ricevere una copia del volume "La fabbrica e l'accademia", possono acquistarlo con lo sconto del 20% (costo di copertina del volume escluso il CD per la raccolta dei dati da elaborare E. 12,50 – prezzo speciale scontato E. 10,00).

Per ordini di acquisto ed informazioni

e-mail: [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com), fax: 06 45498463 - tel.0669190426



Collana Ergonomia, salute e sicurezza

Paolo Gentile

### **La fabbrica e l'accademia**

Lezioni di ergonomia

con prefazione di Renzo Raimondi

I lettori di RSPP che intendono ricevere una copia del volume "La fabbrica e l'accademia", possono acquistarlo con lo sconto del 20% (costo di copertina E. 12,50 – prezzo speciale scontato E. 10,00).

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com), fax: 06 45498463 - tel.0669190426

**Nei prossimi giorni le Edizioni Palinsesto, che hanno dato un importante contributo alla realizzazione del seminario di formazione e aggiornamento "Verifica della metodologia di Valutazione dello stress lavoro-correlato a due anni dall'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione" che si è svolto a Roma il 24 Gennaio 2013, metteranno a disposizione un e-book gratuito contenente gli interventi dei relatori del seminario, pubblicheremo sul sito nei prossimi giorni il link dove poter scaricare l'e-book.**